

Avviso per la costituzione dell'Albo dei fornitori per l'acquisizione di beni e servizi in economia

Approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 21 aprile 2011

Articolo 1. Soggetto Promotore

Il Gruppo di Azione Locale Kalat, in seguito GAL Kalat, soggetto costituito per atto pubblico il 6 agosto 2009 da un partenariato pubblico-privato rappresentativo del territorio di riferimento, è una Società Consortile a responsabilità limitata, riconosciuta quale soggetto intermedio in grado di elaborare e attuare una strategia integrata di sviluppo locale del territorio sotteso, per la realizzazione delle iniziative coerenti con le proprie finalità istituzionali e con gli obiettivi della Programmazione comunitaria, nazionale e regionale, anche con l'utilizzo dei Fondi strutturali nel periodo 2007-2013.

Il GAL Kalat è inoltre responsabile dell'attuazione del Piano di Sviluppo Locale Calatino, in seguito PSL, ammissibile a finanziamento a valere sul PSR Sicilia 2007-2013, giusto Decreto n. 589 del 16 giugno 2010 dei Dirigenti Generali del Dipartimento regionale degli interventi infrastrutturali per l'agricoltura e del Dipartimento regionale degli interventi strutturali per l'agricoltura dell'Assessorato Regionale delle Risorse Agricole e Alimentari, pubblicato sulla GURS n. 42 del 24 settembre 2010 ed in corso di finanziamento.

La sede legale del GAL Kalat è in via Santa Maria di Gesù, 90 – 95041 Caltagirone (Ct).

Il settore in cui opera è lo sviluppo rurale del territorio dei Comuni di Caltagirone, Castel di Iudica, Grammichele, Mazzarrone, Mineo, Mirabella Imbaccari, Palagonia, Raddusa, Ramacca, San Cono, San Michele di Ganzaria, in provincia di Catania, e del Comune di Niscemi, in provincia di Caltanissetta.

La finalità viene perseguita mediante la prosecuzione e il consolidamento delle politiche attuate sul territorio con le precedenti iniziative di sviluppo locale ed in particolare del programma di iniziativa comunitaria Leader, promuovendo azioni integrate elaborate ed attuate nell'ambito di partenariati attivi a livello locale.

Articolo 2. Finalità dell'Avviso

Il GAL Kalat, per la realizzazione delle iniziative coerenti con le proprie finalità istituzionali e con gli obiettivi della Programmazione comunitaria, nazionale e regionale per l'utilizzo dei fondi strutturali nel periodo 2007-2013, al fine di garantire la trasparenza delle procedure di

acquisizione di beni e servizi in economia, la parità di trattamento tra operatori economici, l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa, intende istituire un elenco di operatori economici denominato Albo dei Fornitori, ai sensi dell'art. 125 del Decreto legislativo n. 163/2006 e successive modifiche e integrazioni.

Articolo 3. Articolazione dell'Albo

L'Albo dei Fornitori viene così articolato:

Sezione I. Albo dei fornitori di beni;

Sezione II. Albo dei fornitori di servizi, escluse le prestazioni professionali, gli incarichi e le collaborazioni esterne.

Ciascuna Sezione è articolata in Categorie e Sottocategorie merceologiche, elencate nell'Allegato D.

Il GAL Kalat si riserva, comunque, la facoltà di apportare modifiche alle Categorie e Sottocategorie merceologiche, dandone adeguata pubblicità nelle stesse forme previste per il presente avviso dall'art. 15.

Ogni operatore economico può chiedere di essere iscritto ad una o più Categorie merceologiche, indipendentemente dal numero di Sottocategorie.

Ogni Categoria/Sottocategoria merceologica, per la quale gli operatori economici richiedono l'iscrizione, deve essere coerente con l'oggetto sociale risultante dall'iscrizione alla C.C.I.A.A. di appartenenza.

Articolo 4. Soggetti che possono richiedere l'iscrizione

Ai sensi dell'art. 34 del Decreto legislativo n. 163/2006, possono presentare domanda di iscrizione all'Albo i soggetti di seguito elencati:

- a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, le società commerciali, le società cooperative;
- b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della Legge 25 giugno 1909, n. 422 e del Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, nonché i consorzi tra imprese artigiane di cui alla Legge 8 agosto 1985, n. 443;
- c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro, secondo le disposizioni di cui all'articolo 36 del Decreto legislativo n. 163/2006;
- d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti; si applicano al riguardo le disposizioni dell'articolo 37 del Decreto legislativo n. 163/2006;
- e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile; si applicano al riguardo le disposizioni dell'articolo 37 del Decreto legislativo n. 163/2006;

- f) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del Decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240; si applicano al riguardo le disposizioni dell'articolo 37 del Decreto legislativo n. 163/2006;
- g) operatori economici, ai sensi dell'articolo 3, comma 22 del Decreto legislativo n. 163/2006, stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi.

Articolo 5. Requisiti per l'iscrizione all'Albo

I requisiti che gli operatori economici devono possedere alla data di presentazione della domanda di iscrizione sono:

1. Requisiti di carattere generale
Non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione dalle gare di cui all'art. 38 del Decreto legislativo n. 163/2006;
2. Requisiti di idoneità professionale
Coerenza fra l'attività dichiarata nell'oggetto sociale e ciascuna delle categorie e sottocategorie merceologiche per le quali si chiede l'iscrizione;
3. Capacità economico-finanziaria e capacità tecnica
Presenza di idonee referenze relative all'attività d'impresa prestata nei tre anni precedenti la presentazione della domanda.

Il possesso dei requisiti sopra elencati deve essere comprovato nei seguenti modi:

In riferimento al requisito di cui al punto 1:

- dichiarazione sostitutiva resa, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche e integrazioni, dal Legale rappresentante del soggetto richiedente, secondo il modello di cui all'allegato B, di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative previste all'art. 38 del Decreto legislativo n. 163/2006;

In riferimento al requisito di cui al punto 2:

- Certificato di iscrizione nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competente per territorio, in corso di validità, di tipo "completo" (comprensivo della dicitura di non fallimento e della dicitura antimafia) dal quale risulti dichiarata l'attività coerente con la/e Categorie/sottocategorie merceologiche per le quali si chiede l'iscrizione.

In riferimento al requisito di cui al punto 3:

- dichiarazione sostitutiva resa, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche e integrazioni, dal Legale rappresentante del soggetto richiedente, secondo il modello di cui all'allegato C, che attesti le forniture di beni e servizi prestate negli ultimi tre anni, con indicazione degli importi, delle date e dei destinatari pubblici o privati e contenente una descrizione delle misure adottate per garantire la qualità. Se il fornitore non è in grado, per giustificato motivo, fra cui l'inizio dell'attività da meno di tre anni, di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità economica-finanziaria e tecnica mediante altro documento considerato idoneo dal GAL Kalat.

Il GAL Kalat si riserva la possibilità di verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive e di richiedere in qualsiasi momento i documenti comprovanti i requisiti dichiarati.

Articolo 6. Modalità di presentazione della domanda

I soggetti interessati possono richiedere l'iscrizione all'Albo presentando:

- domanda redatta in conformità allo schema di cui all'allegato A del presente Avviso, con l'indicazione di delle Categorie e Sottocategorie merceologiche, fra quelle elencate all'Allegato D, per le quali si chiede l'iscrizione, debitamente sottoscritta dal Legale rappresentante del soggetto richiedente;
- certificato di iscrizione nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, in corso di validità, contenente il nominativo del legale rappresentante e l'attestazione che l'impresa non si trovi in stato di liquidazione, fallimento, concordato preventivo ovvero si trovi nel pieno e libero esercizio di tutti i suoi diritti, nonché contenente esplicita dicitura antimafia ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 252/98. Iscrizione presso i registri commerciali equipollenti dello Stato estero di residenza se si tratta di Stato membro dell'UE;
- dichiarazione sostitutiva, conforme al modello di cui all'allegato B, resa a norma del D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche e integrazioni dal Legale rappresentante del soggetto richiedente, circa il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 38 del Decreto legislativo n. 163/2006;
- dichiarazione sostitutiva, conforme al modello di cui all'allegato C, resa a norma del D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche e integrazioni dal Legale rappresentante del soggetto richiedente, circa il possesso delle capacità economico-finanziarie e delle capacità tecniche (ex artt. 41 e 42 del Decreto legislativo n. 163/2006);
- fotocopia di un documento d'identità in corso di validità del Legale rappresentante del soggetto richiedente ovvero di altra persona autorizzata ad impegnare validamente il soggetto richiedente. In tal caso dovrà essere prodotta relativa delega/autorizzazione di firma ai sensi di legge.

Tale documentazione deve essere trasmessa, in busta chiusa, entro il **ventesimo giorno dalla pubblicazione del presente avviso sul sito web del GAL Kalat**, al seguente indirizzo: **GAL Kalat, presso Educandato San Luigi, via Santa Maria di Gesù, 90 - 95041 Caltagirone (Ct)**, ovvero inviata in formato elettronico all'indirizzo PEC galkalat@pec.it.

Sulla busta chiusa, ovvero nel messaggio PEC, **pena l'esclusione**, deve essere indicato:

- Oggetto: «Avviso costituzione dell'Albo dei fornitori per l'acquisizione di beni e servizi in economia del GAL Kalat»;
- Mittente;
- Categorie e sottocategorie merceologiche alle quali si intende iscriversi.

La domanda può essere inviata **esclusivamente a mezzo raccomandata AR** o a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC). **Qualora si opti per l'invio in formato elettronico questo può essere effettuato esclusivamente da mittenti titolari di PEC.**

Sono prese in considerazione solo le domande pervenute entro la data di cui sopra.

Per la domanda trasmessa in forma cartacea non fa fede il timbro postale.

Per la domanda trasmessa in forma elettronica non fa fede l'attestazione di ricezione da parte del gestore di PEC del mittente.

La domanda, se trasmessa in forma cartacea deve pervenire anche in formato elettronico al seguente indirizzo e-mail: galkalat@virgilio.it.

L'invio della documentazione in formato elettronico all'indirizzo galkalat@virgilio.it non è considerato sostitutivo di quello cartaceo o elettronico a mezzo PEC, nelle forme e nei termini sopra indicati.

La domanda e le dichiarazioni inviate a mezzo posta elettronica devono essere in formato PDF.

Articolo 7. Procedura di costituzione dell'Albo

Le domande di iscrizione sono ritenute ammissibili se:

- pervenute entro i termini di cui all'art. 6;
- presentate da un soggetto di cui all'art. 4 in possesso dei requisiti di cui all'art. 5;
- la domanda è conforme all'allegato A del presente avviso, sottoscritta in originale, corredata della documentazione di cui al precedente art. 6;
- le dichiarazioni sostitutive relative al possesso dei requisiti generali e specifici sono conformi agli allegati B e C del presente avviso, sottoscritte in originale.

La mancanza in tutto o in parte della documentazione richiesta, la incompletezza nelle informazioni o la non rispondenza al vero delle stesse costituisce causa di non iscrizione all'Albo Fornitori.

La valutazione per l'ammissibilità delle istanze di iscrizione all'Albo viene effettuata da una apposita Commissione Tecnica nominata dal Consiglio di Amministrazione del GAL Kalat. L'accertamento dei requisiti di iscrizione all'Albo specificati nell'art. 5, con esclusione del requisito di idoneità professionale per il quale è obbligatoria la produzione della documentazione comprovante, viene effettuata sulla base delle dichiarazioni rilasciate dai richiedenti, allegata alla domanda.

Nei 30 giorni successivi alla data di scadenza di presentazione delle domande di iscrizione, sulle domande pervenute entro i termini di cui all'art. 6, la Commissione accerta il possesso dei requisiti dei richiedenti, la correttezza e la completezza della domanda e della documentazione allegata, forma l'elenco degli operatori idonei e motiva le ragioni che hanno portato all'esclusione eventuale degli operatori non idonei.

Gli operatori economici ritenuti idonei sono inseriti in ciascuna Categoria/Sottocategoria merceologica del costituendo Albo in ordine alfabetico.

Tale ordine alfabetico viene utilizzato anche per le successive iscrizioni di aggiornamento ai sensi dell'art. 10 del presente avviso.

Il Consiglio di Amministrazione nel prendere atto dei verbali della Commissione, ne approva le risultanze con propria delibera, disponendo così l'iscrizione degli operatori economici ritenuti idonei nonché la formazione dell'Albo Fornitori del GAL Kalat.

Della costituzione dell'Albo dei Fornitori viene data pubblicità nella stessa forma prevista per il presente avviso all'art. 15.

Il GAL Kalat si riserva di verificare la veridicità dei dati indicati nelle dichiarazioni dei soggetti iscritti all'Albo e di richiedere in qualsiasi momento i documenti comprovanti i requisiti dichiarati. E' facoltà del GAL Kalat, laddove i competenti organi regionali lo richiedano, di invitare la/le ditta/ditte interessata/interessate ad integrare la documentazione comunque prodotta.

In tutte le fasi del procedimento di costituzione dell'Albo è garantito il rispetto della Legge 241/1990.

Articolo 8. Cancellazione dall'Albo dei Fornitori

La cancellazione dall'Albo dei soggetti iscritti si effettua d'ufficio, con determinazione del Responsabile del procedimento, nelle fattispecie di seguito previste:

- mancanza fin dall'inizio o perdita per qualsiasi causa dei requisiti d'iscrizione, di cui all'art. 5, dei quali il GAL Kalat sia comunque venuto a conoscenza;
- mancata presentazione di offerta, per più di tre volte, a seguito di invito da parte del GAL Kalat;
- accertato inadempimento totale o parziale delle forniture al GAL Kalat per cause imputabili al fornitore;
- volontà espressa dell'operatore economico interessato;
- mancata accettazione dell'incarico proposto dal GAL Kalat.

Per ottenere la reinscrizione all'Albo, in seguito a provvedimento di cancellazione, occorre presentare una nuova domanda di iscrizione ai sensi dell'art. 6.

Articolo 9. Utilizzo dell'Albo

Il GAL Kalat intende utilizzare l'Albo per l'acquisizione di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, con le modalità e secondo le procedure previste per gli acquisti in economia dalle disposizioni normative vigenti per le PP.AA. (art. 125 del Decreto legislativo n. 163/2006) nonché con le disposizioni regolamentari adottate dallo stesso GAL e più specificatamente come di seguito indicato:

- Per lavori, servizi e forniture fino alle soglie di cui ai commi 5 e 9 dell'art. 125 del Decreto legislativo n. 163/2006, l'affidamento viene di norma effettuato tramite procedura negoziata nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque ditte iscritte all'Albo nella Categoria/Sottocategoria merceologica di riferimento, se sussistono in tale numero soggetti idonei, regolarmente iscritti. In assenza di tale numero minimo è facoltà del GAL Kalat di consultare ulteriori ditte non iscritte all'Albo purché in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 5. Il GAL Kalat si riserva la facoltà di riconfermare l'invito alle imprese aggiudicatrici delle forniture analoghe (nel corso dei precedenti 12 mesi e fino ad un massimo di € 125.000,00 sull'insieme delle forniture) purché le stesse non siano incorse in accertati inadempimenti a loro imputabili.
- Per l'esecuzione di lavori e l'acquisizione di beni e servizi di importo inferiore a € 20.000,00, il GAL Kalat può, in alternativa alla procedura negoziata, procedere all'affidamento diretto da parte del Responsabile del Procedimento ad uno degli operatori economici iscritti all'Albo nella Categoria/Sottocategoria merceologica di riferimento. La scelta delle imprese avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, riconfermando l'invito alle imprese aggiudicatrici delle forniture analoghe (nel corso dei precedenti 12 mesi e fino ad un massimo di € 20.000,00 sull'insieme delle forniture) purché le stesse non siano incorse in accertati inadempimenti a loro imputabili.

In ogni caso, resta ferma la facoltà del GAL Kalat di invitare o interpellare anche operatori economici, ritenuti idonei, non iscritti all'Albo in uno dei seguenti casi:

- se per la specializzazione o le caratteristiche tecniche del bene o servizio da acquisire, non sia possibile utilizzare l'Albo;

- qualora, in base alle proprie conoscenze di mercato, il GAL Kalat ritenga utile ampliare la concorrenza d'altri operatori economici non iscritti;
- qualora non sussistano almeno 5 operatori economici idonei fra quelli iscritti nella Categoria/Sottocategoria di interesse per la fornitura;
- qualora nessuno degli operatori economici interpellati abbia presentato l'offerta.

Articolo 10. Validità dell'Albo

L'Albo dei Fornitori del GAL Kalat ha validità per tutto il periodo della programmazione dei Fondi strutturali 2007-2013. Il GAL Kalat, con cadenza annuale, provvederà all'aggiornamento dell'elenco dei fornitori mediante analogo procedimento. Durante il procedimento di aggiornamento possono essere disposte, altresì cancellazioni o reiscrizioni di operatori economici ai sensi dell'art. 8.

Articolo 11. Obblighi di comunicazione da parte degli iscritti

I soggetti iscritti all'Albo sono tenuti a comunicare entro 30 giorni dal loro verificarsi, tutte le variazioni in ordine ai requisiti richiesti ai fini dell'iscrizione, nonché alla modifica di uno qualunque dei dati contenuti nel certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. pena la cancellazione d'ufficio dall'Albo.

Le comunicazioni devono pervenire esclusivamente a mezzo raccomandata AR o a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC).

Articolo 12. Tutela della Privacy

Ai sensi del Decreto legislativo n. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni si chiarisce che:

- il trattamento dei dati personali dei soggetti richiedenti è finalizzato esclusivamente alla composizione dell'Albo dei fornitori del GAL Kalat per l'eventuale affidamento di incarico di fornitura;
- il trattamento dei dati viene effettuato dal GAL Kalat nei limiti necessari a perseguire le finalità sopracitate, con modalità e strumenti idonei a garantire la riservatezza;
- i dati personali possono essere comunicati o portati a conoscenza di responsabili, incaricati o dipendenti dell'Amministrazione regionale coinvolti a vario titolo con l'incarico di fornitura.

Articolo 13. Responsabile del procedimento

L'ente titolare dell'adozione del presente avviso è la Società Consortile GAL Kalat, via Santa Maria di Gesù, n. 90 - 95041 Caltagirone (Ct).

Il Responsabile del procedimento è la dott.ssa Alessandra Foti, rappresentante legale del GAL Kalat.

Articolo 14. Norme di salvaguardia

Il presente avviso può essere modificato, sospeso o revocato per esigenze amministrative o giuridiche del GAL Kalat, senza che i soggetti che abbiano presentato istanza o già inseriti nella lista possano avanzare alcuna pretesa.

Articolo 15. Pubblicità ed informazione

Il presente avviso viene pubblicato nel sito web del GAL Kalat www.galkalat.it, nonché viene inviato all'Amministrazione regionale, per la pubblicazione nelle apposite sezioni dei siti www.psr Sicilia.it e www.regione.sicilia.it/Agricolturaeforeste, ed ai Comuni di Caltagirone, Castel di Iudica, Grammichele, Mazzarrone, Mineo, Mirabella Imbaccari, Niscemi, Palagonia, Raddusa, Ramacca, San Cono, San Michele di Ganzaria, per la pubblicazione nei loro siti web istituzionali.

Per informazioni inviare una e-mail a galkalat@virgilio.it.

Caltagirone, 21 aprile 2011.

Il Presidente
Alessandra Foti

